

Assai complesso si presenta il quadro normativo che disciplina gli acquisti, la costruzione, la locazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili all'estero.

La gestione della materia è attribuita al Ministero degli affari esteri dall'art. 79 del d.P.R. n. 18/1967 e dall'art. 2 della legge n. 34/1979⁵⁵. Il programma annuale degli interventi ritenuti necessari è approvato dal Ministro, ai sensi del comma 2 del citato art. 79. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 477/1998⁵⁶, che ha concesso nuovi finanziamenti per gli immobili all'estero, lo schema di decreto ministeriale programmatico, che specifica gli interventi previsti e la relativa spesa, deve essere sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In quanto norme speciali, le disposizioni sull'elaborazione del piano annuale derogano all'art. 14 della legge n. 109/1994⁵⁷, che prevede la programmazione triennale dei lavori pubblici; inoltre la programmazione annuale delle spese per gli immobili all'estero è stata confermata anche dalla legge n. 477/1998. L'Amministrazione ha continuato ad elaborare piani annuali anche dopo l'entrata in vigore della legge quadro in materia di lavori pubblici, proprio sul presupposto della specialità della disciplina che regola la materia.

Il 1999 è stato il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni; solo nel mese di maggio 1999 è stato approvato il programma annuale per l'esercizio esaminato ed il notevole ritardo dell'approvazione si è ripetuto anche nel 2000.

Il programma è stato predisposto dalla Direzione generale competente il 24 febbraio 2000 e trasmesso alle Commissioni parlamentari il 3 marzo. La III Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 aprile, mentre la 3^o Commissione esteri emigrazione del Senato, dopo l'audizione del Direttore generale, nella seduta del 18 aprile ha espresso, all'unanimità, parere contrario allo schema del decreto, per mancanza di elementi di giudizio per valutare le scelte compiute dal Ministero, non disponendo dei termini di raffronto con le altre sedi escluse dal programma annuale di interventi. Ha influito sulla formulazione del parere negativo anche l'insufficienza delle risposte fornite dal Ministero alle osservazioni circa l'aumento, rispetto al preventivo, dei costi di alcuni interventi eseguiti negli anni passati e sul ritardo nell'attuazione dei progetti. Il programma è stato approvato⁵⁸ nonostante il parere (obbligatorio ma non vincolante) contrario espresso all'unanimità dalla 3^o Commissione affari esteri del Senato. La Corte ha sottolineato che il Ministro avrebbe comunque dovuto rendere ostensivi nel decreto di approvazione i motivi per i quali aveva deliberato di procedere nonostante il parere contrario del Senato. L'art. 3 della legge n. 241/1990⁵⁹ prescrive che "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria" e, come sottolineato nella deliberazione della Sezione del controllo citata, l'istruttoria nel caso in esame si era conclusa con il parere contrario di una Commissione parlamentare.

A parere della Corte l'esperienza del primo biennio di applicazione della legge n. 477/1998 dovrebbe indurre il Ministero a predisporre lo schema del programma prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce, in modo che le Commissioni parlamentari abbiano il tempo necessario per l'esame approfondito che hanno dimostrato voler compiere. Inoltre, il progetto del programma dovrà essere accompagnato, come richiesto dalla Commissione del Senato, dal quadro generale della situazione del patrimonio immobiliare e dalla documentazione necessaria (richieste motivate degli interventi di manutenzione o di

⁵⁵ Legge 3 febbraio 1979, n. 34, art. 2.

⁵⁶ Legge 31 dicembre 1998 n. 477, art. 1.

⁵⁷ Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 14.

⁵⁸ Decreto ministeriale n. 648/002634 del 7 agosto 2000.

⁵⁹ Legge 7 agosto 1990, n. 241.

acquisto di nuove sedi da parte degli ambasciatori e dei consoli, documentazione tecnica sulla congruità dei prezzi) per giustificare le scelte programmate.

Per l'esame delle questioni concernenti gli immobili adibiti ad uso del Ministero degli affari esteri, è stata istituita una Commissione⁶⁰ (CIMA), con il compito di esprimere pareri sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale sui progetti.

L'attuazione degli interventi presenta caratteristiche peculiari perché, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 18/1967, l'esecuzione dei contratti è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali. Da ultimo, l'art. 7 del d.P.R. n. 120/2000⁶¹ ha disciplinato il procedimento per la deroga alle norme italiane, stabilendo che nei casi di incompatibilità accertati dalla rappresentanza diplomatica italiana, è consentita l'applicazione della legge del Paese nel quale si trova l'immobile, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro.

La legge n. 34/1979⁶² autorizza l'Amministrazione a vendere o a permutare, anche a trattativa privata, gli immobili situati all'estero, riconosciuti non occorrenti alle necessità del servizio o la cui conservazione nel patrimonio dello Stato non sia più conveniente. Gli immobili sono accertati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. Il ricavato della vendita affluisce ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnato al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, destinato al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare all'estero.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, la Corte ha osservato che la gestione del cap. 7501⁶³, relativo alle spese per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione degli immobili, è stata influenzata negativamente dalla cessazione dei finanziamenti disposti dalla legge n. 117/1991⁶⁴ e dal ritardo con il quale sono stati assegnati i nuovi fondi previsti dalla legge n. 477/1998⁶⁵. La legge n. 117 aveva disposto il finanziamento della spesa per sei anni, a decorrere dal 1991; l'ultimo esercizio finanziario nel quale la legge ha avuto effetto è stato pertanto il 1997. Il 1998, di conseguenza, è rimasto privo di risorse e l'Amministrazione ha potuto impegnare soltanto i residui provenienti dagli esercizi precedenti. Inoltre, i fondi stanziati dalla legge n. 477 sono stati messi a disposizione solo ad esercizio finanziario 1999 iniziato ed è stato necessario approvare la relativa variazione di bilancio.

Ciò ha comportato che i fondi previsti per il 1998 (18 mld) e in parte quelli per il 1999 (20,5 mld) hanno incrementato i residui di stanziamento, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione. Per le spese di manutenzione ordinaria, sul cap. 1573⁶⁶ erano imputate

⁶⁰ Sono membri della Commissione un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, il direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio, l'ispettore generale del ministero e degli uffici all'estero, un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tre funzionari del Ministero degli affari esteri, il direttore generale dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni e le attività culturali, il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, un ispettore generale del genio civile, un docente universitario di architettura, un docente di arredamento e decorazione dell'accademia delle belle arti e un ispettore generale dell'Ispettorato generale di finanza del Ministero del tesoro. La commissione è nominata per tre anni dal Ministro degli affari esteri.

⁶¹ D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120.

⁶² Legge 3 febbraio 1979, n. 34.

⁶³ Cap. 7501, "Acquisto e relativi oneri accessori, ristrutturazioni e costruzioni e relative opere connesse, di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari nonché ad alloggi del personale".

⁶⁴ La legge 28 marzo 1991, n. 117 aveva autorizzato la spesa complessiva di 100 mld ripartiti in sei esercizi finanziari, a decorrere dal 1990.

⁶⁵ La legge 31 dicembre 1998, n. 477 ha autorizzato la spesa complessiva di 150 mld, di cui 18 mld nel 1998, 20,5 mld nel 1999, 23 mld negli anni dal 2000 al 2003 e 19,5 mld nel 2004.

⁶⁶ Cap. 1573, "Sedi diplomatiche e consolari ed altri uffici all'estero di proprietà demaniale ed in enfiteusi amministrati dal Ministero degli affari esteri. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti ed oneri accessori. Acquisto mobili, suppellettili e macchine di ufficio; relative spese di trasporto, manutenzione di mobili e suppellettili, Spese relative alla sicurezza, Acquisto di divise per il personale ausiliario".

circa 37,4 mld da destinare a spese eterogenee⁶⁷. La Corte, considerato che le spese sono ripartite in capitoli secondo il “rispettivo oggetto”, ha segnalato la necessità di rivedere il contenuto del capitolo per renderlo omogeneo e specifico. Secondo il principio della specializzazione, infatti, insito nella ripartizione per capitoli, ciascun capitolo deve riferirsi, per quanto possibile, ad una materia omogenea.

Nell'esercizio esaminato, è stato venduto per il prezzo di fiorini olandesi 1.450.000, pari a circa 1,2 mld, l'immobile già adibito a sede del consolato generale d'Italia a Rotterdam, chiuso dal 31 gennaio 1998. Il ricavato è stato riassegnato, ai sensi della legge n. 34/1979, al cap. 7501.

Il patrimonio dello Stato all'estero comprende 427 unità, del valore complessivo di oltre 1.200 mld (la stima è in corso di aggiornamento); diversi edifici sono di notevole interesse artistico e storico.

Il ritardo nella concessione dei finanziamenti di cui si è detto, ha determinato oltre alle difficoltà di gestione la mancata emanazione di direttive del Ministro, che, per il 1999, contenevano solo “l'invito a proseguire l'individuazione degli immobili per i quali sono necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria”. La razionalizzazione dell'organizzazione del settore ed il finanziamento concesso dalla legge n. 477/1998 hanno permesso al Ministro di impartire per il 2000 più circostanziate direttive.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, la gestione del patrimonio immobiliare è stata razionalizzata, nell'ambito della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale disposta dal d.P.R. n. 267/1999, ed è stata trasferita alla Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio, con l'unificazione in un unico ufficio anche dell'amministrazione degli immobili destinati a sede degli Istituti italiani di cultura all'estero. E' stato realizzato un archivio informatico degli immobili demaniali all'estero, integrato con i dati sugli edifici destinati agli Istituti di cultura.

L'esame degli interventi programmati ed attuati per il 1999 ha determinato alcune osservazioni della Corte.

La nuova sede dell'ambasciata in Washington è la realizzazione più importante degli ultimi anni ed ha comportato una spesa di circa 57,3 mld. E' stato sottolineato nella deliberazione della Sezione del controllo che il terreno sul quale è stata costruita l'ambasciata era stato acquistato dallo Stato italiano nel 1974, allo scopo di costruirvi la sede della cancelleria diplomatica. Il terreno è rimasto perciò inutilizzato per oltre ventidue anni, dal 1974 al 1996, data di inizio dei lavori.

Il ritorno della capitale a Berlino ha comportato il trasferimento dell'ambasciata d'Italia che aveva sede a Bonn. Alla data del 20 settembre 2000, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori⁶⁸, sono stati disposti pagamenti per circa 1,48 mld. La Corte ha segnalato che l'Amministrazione avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 28, comma 7 della legge n. 109/1994⁶⁹ e degli artt. 187, comma 2 lett. a) e b), e 188, comma 1 del d.P.R. n. 554/1999⁷⁰, entro il termine di trenta giorni dalla data di consegna dei lavori (26 aprile 2000), nominare la Commissione di collaudo in corso d'opera, poiché la direzione dei lavori è stata affidata ad un professionista privato e le opere presentano carattere di particolare complessità. Invece, la Commissione è stata disposta oltre cinque mesi dopo la scadenza del termine prescritto.

⁶⁷ Sul cap. 1573 sono imputate anche le spese per l'acquisto dei mobili, delle macchine per gli uffici, per la manutenzione degli edifici.

⁶⁸ I lavori hanno avuto inizio solo il 26 aprile 2000 nonostante il contratto di appalto per la riparazione dei gravi danni subiti dall'edificio durante la seconda guerra mondiale, sia stato approvato con d.m. del 31 maggio 1999, a seguito del ricorso proposto da una delle imprese che avevano partecipato alla gara al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

⁶⁹ Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

⁷⁰ D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

I lavori di ristrutturazione del Consolato generale di San Francisco, appaltati per un importo di 524 mln, alla data del 20 settembre 2000, a oltre un anno dalla data di appalto, non risultano ancora iniziati.

Per quanto attiene l'Ambasciata di Addis Abeba, la Corte ha osservato che nel programma per il 1999 era stata prevista la demolizione della cancelleria consolare perché l'edificio che la ospita era stato costruito su materiale nocivo; per contro l'Amministrazione ha disposto interventi di manutenzione con una spesa di complessiva di 640 mln.

Inoltre, per ritardi nella progettazione diverse opere previste nel programma per il 1999 non sono state eseguite⁷¹.

L'Amministrazione, nella consapevolezza della necessità di intervenire per migliorare la gestione del patrimonio immobiliare, settore che per la particolare complessità richiede specifiche professionalità, ha programmato negli ultimi anni vari interventi di manutenzione e restauro sia della sede centrale e del complesso di Villa Madama sia di diversi edifici adibiti ad ambasciate, a sedi di consolati ed istituti italiani di cultura. Inoltre, sta procedendo per l'espletamento delle procedure necessarie per il completamento dell'organico tecnico, che deve seguire le procedure connesse all'amministrazione dell'ingente patrimonio immobiliare.

8. La ratifica dei trattati internazionali⁷².

La Corte, in sede di Relazione annuale al Parlamento, si è interessata più volte agli aspetti relativi ai trattati internazionali, non sottoposti a ratifica legislativa sul presupposto che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, osservando che l'assenza di tali oneri non era adeguatamente dimostrata. A seguito dell'audizione dell'Amministrazione in data 4 maggio 1999, sono state formulate, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994⁷³, osservazioni al Ministro degli affari esteri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in merito a tre tipologie di trattati, per i quali permanevano dubbi sull'osservanza dei criteri disposti dall'Amministrazione medesima nella circolare n. 5 del 19 aprile 1995⁷⁴: accordi in materia di rimpatrio verso i Paesi di origine delle persone entrate clandestinamente nel territorio nazionale, di cooperazione tecnica e per la ristrutturazione del debito dei Paesi in via di sviluppo.

Successivamente, nella Relazione al Parlamento (esercizio 1999), è stato osservato che, nonostante le assicurazioni dell'Amministrazione di una più attenta e completa redazione della nota illustrativa dei trattati, gli accordi ricompresi nelle tre tipologie richiamate, continuavano ad essere approvati con la procedura semplificata ancorché non adeguatamente supportati dalla dimostrazione della mancanza di oneri aggiuntivi.

Delle tre categorie di trattati quella che maggiormente suscita perplessità, anche per la complessiva entità degli oneri, riguarda i trattati per la ristrutturazione del debito dei Paesi in via di sviluppo.

A seguito delle sollecitazioni della Corte, il Ministero del tesoro, competente nel merito, ha predisposto una scheda tecnica che dovrebbe essere allegata ad ogni singolo accordo e

⁷¹ Gli interventi non eseguiti hanno riguardato l'Ambasciata in Tirana, l'Ambasciata in Addis Abeba (ricostruzione della cancelleria), il Consolato generale in Colonia, l'Ambasciata di San Marino, l'Ambasciata di Bucarest, il Consolato generale in Buenos Aires.

⁷² L'art. 80 della Costituzione dispone che siano sottoposti all'esame delle Camere, che devono autorizzarne con legge la ratifica, cinque categorie di trattati, accomunati dalla circostanza di includere accordi la cui stipulazione può avere un'incidenza notevole su aspetti essenziali per la comunità statale: trattati di natura politica, che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, che importano variazioni territoriali, che implicano oneri finanziari, che richiedono modifiche legislative.

⁷³ Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

⁷⁴ Ai sensi della circolare n. 5 del 19 aprile 1995 del Ministero degli affari esteri, le Direzioni generali interessate dovevano trasmettere sulla verifica di eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione di accordi internazionali.

consentire di conoscere l'entità dei crediti ristrutturati, ripartiti in crediti SACE e crediti di aiuto, i termini di ripagamento, le condizioni sospensive, la clausola di conversione del debito.

La materia relativa alla riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati è stata disciplinata dalla legge n. 209/2000⁷⁵, che ha come finalità di rendere operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo e di favorire misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.

Formano oggetto di annullamento, ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b) della legge n. 209, i crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi n. 38/1979, n. 7/1981 e n. 49/1987⁷⁶ e successive modificazioni per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 mld e non superiore al controvalore di 4.000 mld; i crediti assicurati dalle leggi n. 955/1953, n. 635/1961, n. 131/1967 e n. 227/1977⁷⁷, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore ai 5.000 mld e non superiore agli 8.000 mld. Per quanto riguarda i crediti di cui alla lettera b) gli stessi possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche con la riduzione o rinegoziazione degli stessi, mediante appositi accordi bilaterali con i Paesi interessati; con la conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purché effettuati nel rispetto dell'ambiente e per la riduzione della povertà; attraverso la conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e la riduzione della povertà. I crediti complessivi non devono comunque superare i 12.000 mld e devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, ivi incluse eventuali operazioni di conversione, devono essere definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.

In sede di approvazione parlamentare della legge, è stato osservato che “dal provvedimento non sembrano derivare oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, trattandosi....di crediti gestiti nell'ambito della tesoreria e che affluiscono nel fondo rotativo per la concessione dei crediti ai Paesi in via di sviluppo o all'apposito conto corrente intestato alla SACE. L'annullamento potrebbe, peraltro, comportare effetti di cassa sui saldi del settore statale o indirettamente sul bilancio dello Stato qualora i mancati rientri richiedessero l'integrazione in sede di legge finanziaria delle risorse destinate alla futura attività di cooperazione e di quelle della SACE: tali effetti non si verificherebbero nel caso che siano interessati dalla disposizione solo crediti non esigibili, per i quali i rientri indicati comunque non si realizzerebbero...”.

Osserva la Corte che proprio la mancata certezza dell'assenza degli oneri anche indiretti a carico del bilancio dello Stato negli interventi di ristrutturazione e riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo, dimostrata anche dall'andamento della discussione sul disegno di legge presso la 3^o Commissione parlamentare, impone una attenta attività istruttoria da parte dall'Amministrazione del tesoro in sede di sottoscrizione dei relativi accordi bilaterali. Infatti, se non era possibile in sede di approvazione della legge una valutazione rigorosa degli eventuali effetti che le misure per la riduzione del debito estero dei Paesi più poveri possono avere, anche indirettamente, sul bilancio statale, tali da richiedere una precisa copertura finanziaria della

⁷⁵ Legge 28 luglio 2000, n. 209. Il regolamento di attuazione, sul quale si sono espresse le Commissioni parlamentari competenti, è attualmente all'esame del Consiglio di Stato. Prevede che le condizioni, modalità e termini dell'annullamento nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali si accerti l'uso illecito degli aiuti, siano definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli paesi interessati e che i criteri e le modalità per la stipula di tali accordi siano fissati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro degli affari esteri.

⁷⁶ Leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7 e 26 febbraio 1987, n. 49.

⁷⁷ Leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131 e 24 maggio 1977, n. 227.

legge stessa, il rispetto dell'art. 80 Cost. richiede che tale valutazione sia effettuata nel momento di perfezionare le procedure per la definizione ed autorizzazione degli accordi bilaterali.

Per quanto attiene agli accordi in materia di riammissione e di cooperazione allo sviluppo si conferma il contenuto delle osservazioni al Ministro degli affari esteri ed al Ministro del tesoro del 10 maggio 1999, sottolineando l'esigenza di verifiche puntuali dell'assenza di aggravii all'Erario ovvero della copertura degli stessi con risorse già destinate allo scopo, nei trattati internazionali che la procedura semplificata di autorizzazione sottrae al controllo del Parlamento, voluto dall'art. 80 Cost. anche a tutela degli equilibri di bilancio.

Nel 2000 sono stati firmati 180 accordi e ne sono entrati in vigore 60 firmati negli anni precedenti. Dei 180 accordi firmati 144 non sono stati ratificati con legge, con un notevole incremento rispetto al dato del 1999, quando erano stati 73. Di questi accordi approvati con provvedimento amministrativo 1 è un accordo di riammissione, 21 di ristrutturazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, 23 di cooperazione. Dei 60 accordi firmati negli anni precedenti ed entrati in vigore nell'esercizio in esame, 23 non sono stati ratificati con legge; di questi 1 è un accordo di riammissione e 4 di cooperazione.

Nel corso dell'anno sono stati inoltre firmati 40 accordi multilaterali, 22 dei quali soggetti a legge di ratifica mentre i restanti 18 entrano in vigore alla firma.

9. L'Istituto agronomico per l'oltremare.

L'Istituto con sede in Firenze è stato istituito con r.d. n. 251 del 1910 ed è disciplinato dalla legge n. 1612 del 1962 con il compito di insegnare, formare e trasferire tecnologie nel campo dell'agricoltura tropicale e subtropicale. Attualmente, le sue finalità si sono estese al campo dell'ambiente ed ai temi dello sviluppo sostenibile anche con riguardo ai Paesi temperati ed in via di sviluppo.

L'Istituto opera in collaborazione con analoghi organismi europei ed extraeuropei, nel campo della cooperazione internazionale bilaterale e multilaterale formando professionalità italiane e straniere che possano operare in tale campo.

E' organo tecnico scientifico del Ministero degli affari esteri nel campo dell'agricoltura nel quadro della cooperazione allo sviluppo ed opera in base alla legge n. 1612/1962 e la legge n. 49/1987⁷⁸. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono allegati al bilancio del Ministero.

Per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale nei Paesi del Terzo Mondo collabora con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e con il Segretariato delle Nazioni Unite per la convenzione sulla lotta alla desertificazione. In particolare, assolve ad un servizio di consulenza sulle attività dei Centri internazionali di ricerca agraria per lo sviluppo (CGIAR) e svolge un ruolo di rilievo nel settore della formazione e dell'aggiornamento di specialisti nel campo dello sviluppo dell'agricoltura e dell'ambiente.

Si sottolinea, altresì, la partecipazione dell'Istituto ad alcune gare indette dalla Commissione europea, di cui una vinta in collaborazione con altre istituzioni europee⁷⁹, che ne valorizza le competenze ed offre all'Istituto medesimo una maggiore visibilità europea ed internazionale.

Diversi sono stati gli studi, le consulenze ed i progetti affidati all'Istituto da organismi internazionali e nazionali.

⁷⁸ Legge 26 ottobre 1962, n. 1612; legge 26 febbraio 1987, n. 49.

⁷⁹ "Framework of Services Lot 1 Rural Development and Food Safety", gara vinta in collaborazione con il Natural Research Institute, il Centre de Cooperation International en Recherche Agronomique pour le Developpement, con l'International Agriculture Centre e l'IPP Consultants Royal Tropical Institute.

ALLEGATI

Elaborazioni per funzioni-obiettivo e categorie economiche

Formazione e utilizzo della massa impegnabile

Formazione e utilizzo della massa spendibile

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Valori assoluti (Milioni di Lire):**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
F.O. di primo livello	Residui iniziali	Stanzamenti	Massa	Impegni lordi	Impegni effettivi	Impegni effettivi	Impegni effettivi	Economie o	Residui finali di	Residui finali	Residui finali di
F.O. di secondo livello	di stanziamento	definitivi di	impegnabile	(da consuntivo)	in conto	in conto residui	totali	maggiori spese di	stanziamento in	di stanziamento	di stanziamento
F.O. di terzo livello		competenza		(b)	competenza			competenza	conto competenza	in conto residui	
F.O. di quarto livello	(*)	(*)	(1+2)	(*)	(4-9)	(1-10)	(5+6)	(2-(5+9))	(*)	(*)	(*)
									(2-(5+8))	(1-6)	(9+10)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI											
1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, AFFARI FINANZIARI E FISCALI, AFFARI ESTERI											
3 AFFARI ESTERI											
1 Indirizzo e programmazione politica estera	1.685	256.053	257.738	240.900	239.985	1.619	241.604	15.153	915	66	981
2 Processo di integrazione europea e attuazione delle politiche comunitarie	1.685	285.061	286.746	261.948	261.034	1.619	262.652	23.113	915	66	981
4 Promozione delle linee di politica estera e attuazione (accordi e trattati) nei rapporti internazionali	1.685	306.328	308.013	291.913	290.998	1.619	292.617	14.415	915	66	981
5 Partecipazione e attuazione accordi e trattati, contributi a organismi internazionali	1.278	604.282	605.560	597.466	592.063	1.278	593.341	6.817	5.403	0	5.403
6 Tutela degli italiani all'estero	1.685	290.486	292.171	276.659	275.745	1.619	277.363	13.826	915	66	981
7 Promozione culturale e coordinamento istituti di cultura e scuole italiane all'estero	3.604	424.976	428.580	416.555	411.046	3.571	414.617	8.421	5.508	33	5.541

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
F.O. di primo livello	Residui iniziali di stanziamento	Stanziamenti definitivi di competenza	Massa impegnabile	Impegni lordi (da consuntivo) (b)	Impegni effettivi in conto competenza	Impegni effettivi in conto residui	Impegni effettivi totali	Economie o maggiori spese di competenza	Residui finali di stanziamento in conto competenza	Residui finali di stanziamento in conto residui	Residui finali di stanziamento
F.O. di secondo livello											
F.O. di terzo livello											
F.O. di quarto livello	(*)	(*)	(1+2)	(*)	(4-9)	(1-10)	(5+6)	(2-(5+9))	(*) (2-(5+8))	(*) (1-6)	(*) (9+10)
8 Promozione della collaborazione culturale e scientifica internazionale	842	244.063	244.905	235.771	235.314	809	236.123	8.292	457	33	490
9 Contenzioso diplomatico e assistenza giuridica nei rapporti internazionali	7.448	26.916	34.364	26.900	15.336	7.448	22.785	16	11.564	0	11.564
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	19.913	2.438.164	2.458.077	2.348.111	2.321.520	19.582	2.341.102	90.052	26.591	331	26.922
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	19.913	2.438.164	2.458.077	2.348.111	2.321.520	19.582	2.341.102	90.052	26.591	331	26.922
2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI											
1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE											
1 Trasferimenti ai PVS e in transizione, sostegno a programmi di assistenza nell'ambito di accordi e cooperazioni internazionali	156.471	553.733	710.203	550.626	403.747	156.471	560.218	3.107	146.879	0	146.879
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	156.471	553.733	710.203	550.626	403.747	156.471	560.218	3.107	146.879	0	146.879
2 AIUTI ECONOMICI EROGATI TRAMITE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI											
1 Contributi a fondi di sviluppo economico-sociale	155.643	590.925	746.568	587.818	442.224	155.643	597.867	3.107	145.594	0	145.594

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
F.O. di primo livello	Residui iniziali di stanziamento	Stanziamenti definitivi di competenza	Massa impegnabile	Impegni lordi (da consuntivo) (b)	Impegni effettivi in conto competenza	Impegni effettivi in conto residui	Impegni effettivi totali	Economie o maggiori spese di competenza	Residui finali di stanziamento in conto competenza	Residui finali di stanziamento in conto residui	Residui finali di stanziamento
F.O. di secondo livello	(*)	(*)	(1+2)	(*)	(4-9)	(1-10)	(5+6)	(2-(5+9))	(*) (2-(5+8))	(*) (1-6)	(*) (9+10)
F.O. di quarto livello											
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	155.643	590.925	746.568	587.818	442.224	155.643	597.867	3.107	145.594	0	145.594
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	312.113	1.144.658	1.456.772	1.138.444	845.971	312.113	1.158.085	6.214	292.473	0	292.473
6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI											
1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI											
I Gestione dei servizi elettorali	0	28.449	28.449	27.666	27.666	0	27.666	784	0	0	0
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	0	28.449	28.449	27.666	27.666	0	27.666	784	0	0	0
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	0	28.449	28.449	27.666	27.666	0	27.666	784	0	0	0
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	332.026	3.611.271	3.943.298	3.514.221	3.195.157	331.696	3.526.853	97.050	319.064	331	319.395

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
F.O. di primo livello	Residui iniziali	Stanziam. definitivi	Massa	Impegni lordi	Impegni effettivi	Impegni effettivi	Impegni effettivi	Economie o	Residui finali di	Residui finali	Residui finali di
F.O. di secondo livello	di stanziamento	di competenza	impegnabile	(da consuntivo)	in conto	in conto residui	totali	maggiori spese di	stanziamento in	di stanziamento	di stanziamento
F.O. di terzo livello				(b)	competenza			competenza	conto competenza	in conto residui	stanziamento
F.O. di quarto livello	(*)	(*)	(1+2)	(*)	(4-9)	(1-10)	(5+6)	(2-(5+9))	(*)	(*)	(*)
									(2-(5+8))	(1-6)	(9+10)
4 AFFARI ECONOMICI											
1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO											
1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI											
10 Programmazione e coordinamento della politica commerciale internazionale e delle linee per l'internazionalizzazione delle imprese	0	65.128	65.128	63.099	63.099	0	63.099	2.029	0	0	0
12 Interventi per l'attuazione di accordi e trattati di carattere economico-commerciale	0	53.354	53.354	52.464	52.464	0	52.464	891	0	0	0
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	0	118.483	118.483	115.563	115.563	0	115.563	2.920	0	0	0
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	0	118.483	118.483	115.563	115.563	0	115.563	2.920	0	0	0
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	0	118.483	118.483	115.563	115.563	0	115.563	2.920	0	0	0

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
F.O. di primo livello	Residui iniziali	Stanzamenti	Massa	Impegni lordi	Impegni effettivi	Impegni effettivi	Impegni effettivi	Economie o	Residui finali di	Residui finali	Residui finali di
F.O. di secondo livello	di stanziamento	definitivi di	impegnabile	(da consuntivo)	in conto	in conto residui	totali	maggiori spese di	stanziamento in	di stanziamento	di stanziamento
F.O. di terzo livello		competenza		(b)	competenza			competenza	conto competenza	in conto residui	stanziamento
F.O. di quarto livello	(*)	(*)	(1+2)	(*)	(4-9)	(1-10)	(5+6)	(2-(5+9))	(*)	(*)	(*)
									(2-(5+8))	(1-6)	(9+10)
5 TUTELA DELL'AMBIENTE											
3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO											
1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO											
1 Tutela, disinquinamento e risanamento del suolo	0	384	384	384	384	0	384	0	0	0	0
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	0	384	384	384	384	0	384	0	0	0	0
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	0	384	384	384	384	0	384	0	0	0	0
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	0	384	384	384	384	0	384	0	0	0	0
10 PROTEZIONE SOCIALE											
7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE											
1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE											
2 Regolamentazione e sostegno all'immigrazione	0	32.429	32.429	30.929	30.929	0	30.929	1.500	0	0	0
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	0	32.429	32.429	30.929	30.929	0	30.929	1.500	0	0	0

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
F.O. di primo livello	Residui iniziali di stanziamento	Stanziamenti definitivi di competenza	Massa impegnabile	Impegni lordi (da consuntivo) (b)	Impegni effettivi in conto competenza	Impegni effettivi in conto residui	Impegni effettivi totali	Economie o maggiori spese di competenza	Residui finali di stanziamento in conto competenza	Residui finali di stanziamento in conto residui	Residui finali di stanziamento
F.O. di secondo livello	(*)	(*)	(1+2)	(*)	(4-9)	(1-10)	(5+6)	(2-(5+9))	(*) (2-(5+8))	(*) (1-6)	(*) (9+10)
F.O. di terzo livello											
F.O. di quarto livello											
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	0	32.429	32.429	30.929	30.929	0	30.929	1.500	0	0	0
9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE											
1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE											
3 Interventi per la ricostruzione e indennizzi per calamità	0	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	0	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	0	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	0	32.629	32.629	30.929	30.929	0	30.929	1.700	0	0	0
TOTALE AMMINISTRAZIONE	332.026	3.762.767	4.094.794	3.661.097	3.342.033	331.696	3.673.729	101.670	319.064	331	319.395

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

S.I. C.d.c. CC-11-BG-PL071

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Valori assoluti (Milioni di Lire):**

F.O. di primo livello F.O. di secondo livello F.O. di terzo livello F.O. di quarto livello	(12) Residui propri iniziali	(13) Residui iniziali totali	(14) Massa spendibile	(15) Autorizzazioni di cassa	(16) Pagamenti in conto competenza	(17) Pagamenti in conto residui	(18) Pagamenti totali	(19) Economie o maggiori spese totali	(20) Residui propri finali in conto competenza	(21) Residui propri finali in conto residui	(22) Residui propri finali	(23) Residui totali finali
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*) (16+17)	(14-(18+23))	(*) (5-16)	(*)	(*) (20+21)	(*) (14-(18+19))
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI												
1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, AFFARI FINANZIARI E FISCALI, AFFARI ESTERI												
3 AFFARI ESTERI												
1 Indirizzo e programmazione politica estera	29.244	30.929	286.982	266.874	218.450	18.211	236.661	18.837	21.535	8.967	30.503	31.484
2 Processo di integrazione europea e attuazione delle politiche comunitarie	24.652	26.337	311.398	295.708	243.759	14.748	258.508	26.381	17.274	8.254	25.529	26.509
4 Promozione delle linee di politica estera e attuazione (accordi e trattati) nei rapporti internazionali	31.883	33.568	339.896	320.470	267.215	21.914	289.129	17.654	23.783	8.350	32.133	33.113
5 Partecipazione e attuazione accordi e trattati, contributi a organismi internazionali	5.158	6.436	610.719	607.257	579.806	4.853	584.659	7.977	12.257	423	12.680	18.083
6 Tutela degli italiani all'estero	33.368	35.053	325.538	305.794	254.190	22.395	276.585	17.422	21.555	8.996	30.551	31.531
7 Promozione culturale e coordinamento istituti di cultura e scuole italiane all'estero	70.640	74.244	499.220	457.885	355.279	41.275	396.554	17.202	55.767	24.155	79.922	85.464
8 Promozione della collaborazione culturale e scientifica internazionale	26.689	27.531	271.594	256.719	212.145	16.484	228.629	11.437	23.168	7.870	31.038	31.529

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

F.O. di primo livello												
F.O. di secondo livello												
F.O. di terzo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di quarto livello	Residui propri iniziali	Residui iniziali totali	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in conto residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese totali	Residui propri finali in conto competenza	Residui propri finali in conto residui	Residui propri finali	Residui totali finali
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*) (16+17)	(14-(18+23))	(*) (5-16)	(*)	(*) (20+21)	(*) (14-(18+19))
9 Contenzioso diplomatico e assistenza giuridica nei rapporti internazionali	2.392	9.841	36.756	30.062	14.553	7.381	21.934	929	783	1.546	2.330	13.893
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	224.026	243.939	2.682.103	2.540.767	2.145.397	147.261	2.292.659	117.838	176.123	68.562	244.685	271.607
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	224.026	243.939	2.682.103	2.540.767	2.145.397	147.261	2.292.659	117.838	176.123	68.562	244.685	271.607
2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI												
1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE												
1 Trasferimenti ai PVS e in transizione, sostegno a programmi di assistenza nell'ambito di accordi e cooperazioni internazionali	106.922	263.392	817.125	516.583	312.283	135.651	447.934	63.537	91.464	67.311	158.775	305.654
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	106.922	263.392	817.125	516.583	312.283	135.651	447.934	63.537	91.464	67.311	158.775	305.654
2 AIUTI ECONOMICI EROGATI TRAMITE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI												
1 Contributi a fondi di sviluppo economico-sociale	106.656	262.299	853.224	553.426	350.642	134.831	485.473	63.435	91.582	67.140	158.722	304.316
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	106.656	262.299	853.224	553.426	350.642	134.831	485.473	63.435	91.582	67.140	158.722	304.316

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc